

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 163 del 30 ottobre 2009 – D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152, art. 2692. Autorizzazione. Ditta: “costruttivamente” s.r.l. . Sede legale: Lioni, piazza Dante, n. 14. Sede produttiva: Torella de' Lombardi, via Appia, s. n. . Attività: produzione arredi in legno.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;

che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;

che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con d.g.r. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;

che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;

che con atto acquisito al prot. n. 0092139 del 3 febbraio 2009 la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda d'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di produzione arredi in legno, sito in Torella de' Lombardi, via Appia, s. n.;

che detta domanda è da intendersi riferita a più processi produttivi, classificati dalla predetta normativa nella parte II (§ 2) dell'allegato IV alla parte quinta;

che ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma del dott. Tommaso Antonio Lanza, iscritto nell'Albo dei Chimici della Campania al n. 1102 – con descrizione di:

- I. ciclo produttivo;
- II. tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
- III. caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

che, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dalla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286 l'impianto:

- I. è nuovo, secondo la definizione dell'art 268, lett. “m” d. lgs. n. 152/2006;
- II. non è in esercizio, ragion per cui si richiedono gli adempimenti di cui alla predetta normativa, art. 2695;

che dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da norme e disposizioni vigenti;

che con nota prot. n. 0102614 del 5 febbraio 2009 è stata indetta per il successivo 24 febbraio Conferenza dei Servizi la quale, dopo aver proceduto anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto;

che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

che tale obbligo è ribadito dalla d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;

che il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0170902 del 27 febbraio 2009;

che solo il 26 ottobre 2009 è stata acquisita al prot. n. 0917588 la fotocopia del bonifico, eseguito dalla richiedente in favore di a.r.p.a.c.–c.r.i.a. per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta d.g.r. n. 750/2004, pari a € 825,91 (euro ottocentoventicinque/91), conforme al preventivo;

RITENUTO:

potersi pertanto rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta richiedente l'autorizzazione per l'impianto di produzione arredi in legno, sito in Torella de' Lombardi, via Appia, s. n.;

VISTI:

- 1.la d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2.la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3.la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 4.la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5.la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6.la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7.la d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750;
- 8.il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

alla stregua dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento, nonché dell'istruttoria svolta dalla Conferenza sei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni;

DECRETA

1)di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;

2)di rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla ditta "costruttivamente" s.r.l., l'autorizzazione quindicennale (scadenza 30 ottobre 2024, con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività) per l'impianto di produzione arredi in legno, sito in Torella de' Lombardi, via Appia, s. n.;

3)di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

Parametri e valori			E 1	E 2	
Altezza	Dal suolo	m	5,50	6,50	
	Dal colmo		1,00	1,00	
Sbocco	Diametro		Ø 0,35	Ø 0,45	
	Sezione	m ²	0,096	0,16	
	Temperatura	°C	Ambiente	Ambiente	
	Velocità	m/s	26,00	13,60	
Portata	Nm ³ /h		9.000,00	7.850,00	
Direzione del flusso			Verticale	Verticale	
Provenienza emissioni			Lavorazioni meccaniche del legno	Verniciatura in cabina	
Tipo abbattimento			Filtri a maniche	1° stadio: filtri in paper trap 2° stadio: filtri in lana di vetro 3° stadio: filtri a c. a. (pannelli sottili)	
Inquinanti		Conc.ne (mg/Nm ³)	Fl. massa (Kg/h)	Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (Kg/h)
Polveri totali		0,68	0,00612	0,48	0,00376
cov totali				3,80	0,0298

4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle entro i limiti consentiti dalla normativa statale e regionale;

b) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;

c) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;

d) effettuare, con cadenza triennale (a decorrere dalla data di messa in esercizio) durante la normale attività e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'a.r.p.a.c. ed all'Amministrazione Provinciale;

e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;

f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d. m. 25 agosto 2000, nonché dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;

g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo;

III. rapporti di manutenzione eseguita sui sistemi d'abbattimento secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;

h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;

i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di doversi comunicare a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio, con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni,;

6) di fissare in 90 giorni dalla data di messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;

7) di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;

8) di precisare inoltre che:

a) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

b) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;

c) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;

d) i punti di emissione, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

9) di puntualizzare ulteriormente che:

a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

b) richiamata anche la d.g.r. n. 2473/97, inoltre, l'autorizzazione potrà esser sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

10) di demandare all'a.r.p.a.c. d'accertare, entro sei mesi dalla messa in esercizio, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite di cui allo schema riportato al punto 3, fornendone le risultanze;

11) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

12) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

13) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

14) di notificare il presente provvedimento alla ditta "costruttivamente" s.r.l., sede legale di Lioni, piazza Dante, n. 14;

15) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Torella de' Lombardi, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'a.s.l. Avellino (già av/1) ed all'a.r.p.a.c. – Dipartimento provinciale di Avellino;

16) d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore
Dott. Guido Vegliante